

SENTENZA

Cassazione civile sez. I - 03/08/2023, n. 23669

Intestazione

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio	-	Presidente	-
Dott. PARISE Clotilde	-	Consigliere	-
Dott. MARULLI Marco	-	Consigliere	-
Dott. TRICOMI Laura	-	rel. Consigliere	-
Dott. CAPRIOLI Maura	-	Consigliere	-

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 25208/2021 R.G. proposto da:

M.G., G.M.C., elettivamente domiciliati
in Roma via Cassiodoro 19, presso lo studio dell'avvocato IANARI
CAROLA ((Omissis)) che li rappresenta e difende, come da procura
speciale in atti.

-ricorrenti-

contro

PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA; PROCURA DELLA
REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI ROMA.

-intimati-

avverso il DECRETO della CORTE D'APPELLO di ROMA n. 50998/2020
depositato il 02/04/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/06/2023
dal Consigliere LAURA TRICOMI.

Lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale LUISA
DE RENZIS, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

FATTI DI CAUSA

Su richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Roma,
venne incardinato il procedimento n. 162/18 dinanzi al Tribunale per i Minorenni di Roma,

al fine di valutare la capacità genitoriale di M.G. e G.M.C., nei confronti della figlia M.V., nata a (Omissis), ai sensi dell'art. 336 c.c. Il procedimento venne avviato sulla base di una segnalazione, pervenuta dai Carabinieri della Stazione (Omissis), relativa a un litigio tra i coniugi che era sfociato in violenze psicologiche e anche, in un'occasione, fisiche a seguito del quale la moglie era ricorsa a cure mediche e aveva deciso spontaneamente di allontanarsi temporaneamente dall'abitazione coniugale con la figlia minore e di recarsi presso una casa-famiglia per quattordici giorni. L'annotazione venne trasmessa, oltre che alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Roma, anche alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario, con l'apertura d'ufficio del procedimento penale n. 50841/17 R.G.N. R. nei confronti di M., per verificare l'eventuale sussistenza del reato di cui agli artt. 572,61, n. 11, c.p.: tuttavia, effettuate le indagini del caso, il PM avanzò al G.I.P. richiesta di archiviazione che venne accolta.

Il Tribunale per i Minorenni in data 2/10/2019 emise provvedimento provvisorio e urgente, disponendo un percorso di sostegno alla genitorialità e un monitoraggio a cura dei Servizi sociali, incaricati anche di assistenza domiciliare.

Le parti ricorrenti, medio tempore, chiesero reiteratamente la revoca del provvedimento del Tribunale per i minorenni, evidenziando la sopravvenienza di fatti nuovi che ne giustificavano l'adozione. In particolare, i coniugi M. e G. rappresentarono che, di comune accordo, per motivi di lavoro e di qualità della vita familiare, avendo anche la minore terminato il precedente ciclo scolastico di asilo nido, all'inizio del mese di settembre 2019, in attesa della decisione del reclamo proposto dalle stesse parti istando per l'annullamento/revoca, si erano trasferiti presso le (Omissis), senza che il Tribunale provvedesse, nonostante il parere favorevole alla revoca espresso dalla Procura minorile.

La Corte d'Appello di Roma, Sezione per i Minorenni, raccolto il parere contrario della Procura Generale, respinse il reclamo avverso il provvedimento del 2/10/2019, con decreto n. cronol. 259/2020.

Tornato il procedimento in primo grado, dove era ancora in attesa di decisione la richiesta, per motivi sopravvenuti, di revoca del decreto dell'ottobre 2019, riguardante le misure limitative della responsabilità genitoriale disposte ex art. 333 c.c., il Tribunale, richiese un nuovo parere alla Procura minorile, alla luce della sopraggiunta decisione di appello, reiettiva del reclamo.

Il Procuratore minorile espresse un ulteriore parere favorevole all'archiviazione del procedimento.

In difformità, il Tribunale per i Minorenni di Roma, con decreto n. 2824, non accolse l'istanza di revoca e, considerato "il grave comportamento dei genitori che, benché ammoniti, in spregio dei provvedimenti emessi e senza tenere conto delle esigenze della

minore, si sono trasferiti all'estero senza comunicare a nessuno dei Servizi detto trasferimento ed all'evidente fine di eludere proprio gli interventi messi in atto dal Tribunale per la minore", dichiarò la decadenza dei coniugi M. e G. dalla responsabilità genitoriale nei confronti della figlia M.V..

Avverso il suddetto decreto, i genitori proposero immediato reclamo presso la Corte d'Appello, invocando la sospensione dell'immediata efficacia dell'impugnato decreto con istanza poi rinunciata. In data 8.3.2021 venne depositata ulteriore documentazione a supporto delle istanze formulate dagli attuali ricorrenti e intervennero, inoltre, in giudizio, anche i nonni paterni e la zia della bambina, chiedendo anch'essi l'immediato l'annullamento e/o la revoca dell'impugnato decreto, fondando la loro legittimazione sul disposto dell'art. 317 bis c.c..

Con decreto n. 170/2021 la Corte d'Appello, ritenuto inammissibile l'intervento dei nonni e della zia paterna, ha rigettato, il reclamo proposto da M.G. e G.M.C., e confermato la dichiarazione di decadenza dalla responsabilità genitoriale di entrambi i genitori, rilevando che la decisione di sottrarsi di fatto ad ogni rapporto di collaborazione e di futura ulteriore valutazione da parte dei Servizi specialistici incaricati dopo le gravi vicende occorse al nucleo familiare e alla minore costituivano ulteriore segnale di allarme e di seria preoccupazione circa la loro capacità di esercitare responsabilmente la genitorialità.

Avverso il suddetto decreto hanno proposto ricorso per cassazione i genitori della minore con sei mezzi, seguiti da memorie.

Nell'udienza del 9 giugno 2022 con ordinanza interlocutoria del 6.7.2022 questa Corte, rilevato che il ricorso non risultava notificato alla Procura Generale presso la Corte di Appello di Roma quale litisconsorte necessario, ha ordinato l'integrazione del contraddittorio rinviando all'udienza del 4.11.2022. Effettuato l'adempimento, la causa è stata rimessa alla pubblica udienza con ordinanza del 25/11/2022 anche al fine di acquisire il parere del Procuratore Generale sulla sufficienza dei comportamenti posti in essere dalle parti (sottrazione ai controlli e alle verifiche della genitorialità mediante trasferimento estero non illegittimamente effettuato) ai fini della decadenza dalla responsabilità genitoriale, ove è stata trattata in data odierna.

Il Procuratore Generale ha rassegnato articolate conclusioni scritte, con cui ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

2.- I ricorrenti hanno proposto sei motivi di ricorso per cassazione incentrati sull'assenza dei presupposti per la declaratoria di decadenza dalla responsabilità genitoriale e sull'anomalo esercizio, da parte del Tribunale per i minorenni e della Corte di merito, del potere di disporre gravose prescrizioni tali da rendere "impossibile il sereno svolgimento della vita privata, familiare e lavorativa, che violano in modo palesemente immotivato il

disposto di cui all'art. 8 della CEDU secondo cui "ogni persona ha diritto al rispetto della vita privata e familiare" e che si pongono in palese contrasto con la libertà di autodeterminazione al trattamento sanitario sancita dalla Cost., art. 32 e con i basilari principi di ragionevolezza e proporzionalità ex Cost., art. 3" (cfr. ricorso fol. 5 e ss.).

3.1.- Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 336 c.c., nullità del provvedimento di declaratoria della decadenza della responsabilità genitoriale.

I ricorrenti sostengono che il procedimento n. 162/2018 VG fu incardinato su richiesta ex art. 336 c.c. della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Roma, al fine di valutare la capacità genitoriale di essi genitori nei confronti della figlia M.V., e ciò in seguito ad un litigio verbale avvenuto il 7 ottobre 2017 e alla conseguente volontà della madre della minore di allontanarsi temporaneamente dalla residenza familiare per incomprensioni con il marito.

I ricorrenti aggiungono che il PM richiese la valutazione della capacità genitoriale come atto dovuto a titolo meramente cautelativo, evidenziando nella richiesta la mancanza di particolari difficoltà per la piccola M.V..

Sussisterebbe, ad avviso dei ricorrenti, un vizio di ultrapetizione nel provvedimento del Tribunale di minorenni di declaratoria della decadenza dalla potestà genitoriale, per avere ecceduto in modo arbitrario i limiti della domanda e del thema decidendum, che ha traslato i suoi effetti anche sul provvedimento impugnato, di conferma.

3.2.- Il primo motivo è inammissibile, a prescindere dalla condivisibilità della decisione su cui ci si soffermerà in seguito.

L'art. 336, comma 1, c.c., che, nel testo vigente ratione temporis disciplinava sia la legittimazione ad agire che il procedimento, prevedeva che i provvedimenti indicati dagli artt. 330,332,333,334, e 335 c.c. venissero adottati su ricorso dell'altro genitore, dei parenti o del pubblico ministero e, quando si trattava di revocare deliberazioni anteriori, anche dei genitori interessati.

Nel presente caso, il procedimento iniziò su ricorso del PMTM, nel rispetto della disposizione in esame, per valutare le capacità genitoriali e per l'adozione di provvedimenti reputati convenienti dal Tribunale.

Ciò posto, l'assunto dei ricorrenti, in merito all'adozione di una misura esorbitante dal thema decidendum, non risulta assistita dalla specifica riproduzione degli atti di causa dai quali evincere che il procedimento iniziato su ricorso del P.M. fosse stato circoscritto ad una misura piuttosto che ad un'altra.

4.1.- Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione dell'art. 330 c.c., per assenza dei presupposti per la declaratoria della decadenza della responsabilità genitoriale.

I ricorrenti sostengono che il Tribunale per i Minorenni e la Corte di Appello in sede di reclamo non avevano tenuto conto dei plurimi elementi probatori idonei a dimostrare la labilità e la mera apparenza delle motivazioni rese dagli organi giurisdizionali minorili a sostegno della decisione di decadenza della potestà dei genitori.

Gli stessi ricorrenti osservano che le incomprensioni relazionali furono di breve periodo, tanto che la coppia ritrovò la propria serenità e i coniugi con reciproco impegno, curarono il pieno benessere della bambina.

I ricorrenti aggiungono che il loro trasferimento nelle (Omissis), nel 2019, non potrebbe essere considerato come un elemento a sfavore, avendo loro ivi trasferito la propria residenza per motivi di lavoro e non illecitamente.

4.2.- Il motivo è fondato e va accolto, così come richiesto in maniera ampiamente argomentata anche dalla Procura Generale in sede.

4.3.- Giova richiamare la normativa vigente di riferimento ed i più recenti orientamenti giurisprudenziali di legittimità in tema di decadenza dalla responsabilità genitoriale.

4.4.- Sotto il profilo normativo, dalla lettura in combinato disposto degli artt. 330 c.c. ("il giudice può pronunciare la decadenza dalla responsabilità genitoriale quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio") e 333 c.c. ("Quando la condotta di uno o di entrambi i genitori non è tale da dare luogo alla pronuncia di decadenza prevista dall'art. 330, ma appare comunque pregiudizievole al figlio, il giudice secondo le circostanze, può adottare i provvedimenti convenienti e può anche disporre l'allontanamento di lui dalla residenza familiare ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore"), si desume che il provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale ex art. 330 c.c. costituisce l'*extrema ratio*, ossia una misura adottabile qualora la condotta del genitore si traduca in un grave pregiudizio per il minore e solo ove gli altri provvedimenti disciplinati dal legislatore non siano comunque idonei a tutelare l'interesse prevalente del minore a crescere nel contesto familiare d'origine.

In proposito, è opportuno rammentare che la Corte Costituzionale con la sentenza n. 7 del 2013 - in occasione della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 569 c.p., nella parte in cui stabilisce che, in caso di condanna pronunciata contro il genitore per il delitto di soppressione di stato, previsto dall'art. 566 comma 2 c.p., consegua di diritto la perdita della potestà genitoriale, ora responsabilità genitoriale - ha ancor meglio chiarito che la decadenza dalla responsabilità non riguarda solo i titolari, ma anche, necessariamente, il

figlio minore, per cui "e' evidente che, in tanto può ritenersi giustificabile l'interruzione di quella relatio (sul piano giuridico, se non naturalistico), in quanto essa si giustifichi proprio in funzione di tutela degli interessi del minore. All'irragionevole automatismo legale occorre dunque sostituire - quale soluzione costituzionalmente più congrua - una valutazione concreta del giudice, così da assegnare all'accertamento giurisdizionale sul reato null'altro che il valore di "indice" per misurare la idoneità o meno del genitore ad esercitare le proprie potestà: vale a dire il fascio di doveri e poteri sulla cui falsariga realizzare in concreto gli interessi del figlio minore.", evidenziando l'inconciliabilità di ogni automatismo, finanche legale, con la misura in esame che richiede la valutazione in concreto delle capacità genitoriali, dell'interesse del minore e del grave pregiudizio, presupposto imprescindibile della misura ablativa.

4.5.- Va inoltre rammentato, alla luce degli impegni internazionali assunti dall'Italia sul versante della protezione dei minori, che:

- la Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva in Italia con L. 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989), all'art. 3, comma 1, stabilisce che "In tutte le decisioni relative ai fanciulli di competenza sia delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente";

- la Convenzione Europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, adottata dal Consiglio d'Europa a Strasburgo il 25 gennaio 1996, ratificata e resa esecutiva con L. 20 marzo 2003, n. 77 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione Europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996), nel disciplinare il processo decisionale nei procedimenti riguardanti un minore, detta, all'art. 6, le modalità cui l'autorità giudiziaria deve conformarsi "prima di adottare qualsiasi decisione", stabilendo che l'autorità stessa deve "esaminare se dispone di informazioni sufficienti in vista di prendere una decisione nell'interesse superiore del fanciullo".

4.6.- Quanto al presupposto specifico (grave pregiudizio) per l'adozione della misura ablativa della responsabilità genitoriale, la giurisprudenza di legittimità si è più volte espressa, affermando che "se non vi è un concreto pregiudizio l'autorità giudiziaria non può intervenire, atteso che i provvedimenti modificativi ed ablativi della responsabilità genitoriale sono preordinati all'esigenza prioritaria della tutela degli interessi dei figli" (Cass. n. 14145/2017; Cass. n. 12237/2023) e, ancora, che "Il giudice di merito nel pronunciarsi in ordine alla decadenza dalla responsabilità genitoriale deve esprimere una prognosi sull'effettiva ed attuale possibilità di recupero, attraverso un percorso di crescita e sviluppo, delle capacità e competenze genitoriali, con riferimento alla elaborazione, da parte dei genitori, di un progetto, anche futuro, di assunzione diretta della responsabilità

genitoriale, caratterizzata da cura, accudimento, coabitazione con il minore, ancorché con l' "aiuto di parenti o di terzi e avvalendosi dell'intervento dei servizi territoriali" (Cass. n. 9763/2019; conf. Cass. n. 14436/2017; Cass. n. 7541/2023), ciò perché "La decadenza dalla responsabilità genitoriale costituisce infatti una misura estrema che recide ineluttabilmente ogni rapporto, giuridico, morale ed affettivo, con il figlio " (Cass. n. 9691/2022).

Per tale ragione, ai fini della pronuncia di decadenza non è sufficiente che il genitore abbia violato e trascurato i doveri inerenti alla propria veste (in alternativa all'abuso dei relativi poteri), ma occorre anche che da ciò ne sia conseguito pregiudizio per il figlio e tale pregiudizio deve anche essere grave e certamente, alla luce della struttura della norma, non può ritenersi implicito in ogni accertata violazione dei doveri genitoriali (Cass. n. 6191/2023).

Occorre, inoltre, la verifica, in applicazione del principio del superiore interesse del minore, della possibilità che tale rimedio incontri, nel caso concreto, un limite nell'esigenza di evitare un trauma, anche irreparabile, allo sviluppo fisico-cognitivo del figlio, in conseguenza del brusco e definitivo abbandono del genitore con il quale aveva sempre vissuto e della correlata lacerazione di ogni consuetudine di vita (Cass. n. 9691/2022).

4.7.- Tanto premesso, va rilevato che il decreto impugnato ha condiviso il giudizio di "inadeguatezza" della capacità genitoriale degli odierni ricorrenti formulato dal Tribunale e l'applicazione della misura ablativa della responsabilità genitoriale, rimarcando che i genitori avevano dato origine al procedimento "per avere posto in essere atti oggettivamente idonei a mettere a rischio il benessere della loro figlia. La gravità del clima di tensione tra di loro denunciato dalla signora G. è riscontrato dagli specialisti: la profonda distonia tra i due coniugi, l'incapacità mostrata nel condividere questi vostri aspetti della necessaria progettualità familiare costituivano senza alcun dubbio concreto rischio per l'armonico sviluppo psicofisico della bambina" ed ha aggiunto che "la loro decisione di sottrarsi di fatto ad ogni rapporto di collaborazione e di futura ulteriore valutazione da parte dei servizi specialistici incaricati, ha costituito di per sé certo ulteriore segnale di allarme e di seria preoccupazione circa la loro capacità di esercitare responsabilmente la genitorialità" (fol. 9 del decr. imp.).

4.8.- Questa decisione non è conforme ai principi enunciati e va cassata.

Risulta, infatti, evidente dalla lettura dello stesso decreto, che ricostruisce l'articolato percorso giudiziario ed istruttorio, che le carenze genitoriali sono state riscontrate in base al parere reso dagli specialisti del (Omissis) in data 7/6/2019 (cfr., in particolare fol.8 del decr. imp.), sulla scorta del quale era stato adottato dal Tribunale il provvedimento provvisorio del 2/10/2019 ex art. 333 c.c., che aveva disposto esclusivamente misure di sostegno alla genitorialità e di monitoraggio, sia pure stringenti, e che la decisione del

Tribunale di disporre la decadenza dalla responsabilità genitoriale è conseguita essenzialmente alla comunicazione dell'avvenuto trasferimento in Spagna ((Omissis)) dei ricorrenti unitamente alla bambina, condotta, ritenuta elusiva dei provvedimenti giudiziari con cui erano stati disposti i percorsi di sostegno e monitoraggio.

4.9.- La Corte di merito, erroneamente, ha ritenuto adeguatamente motivata la decisione del Tribunale, con statuizione che non risulta conforme ai criteri e principi prima enunciati, per plurime ragioni.

Innanzitutto, la più grave misura adottata è stata determinata essenzialmente dalla decisione dei genitori di trasferirsi in Spagna in assenza di una previa comunicazione, senza che sia stata evidenziata in termini concreti ed espliciti in che misura i comportamenti posti a base del provvedimento (consistiti in sottrazioni ai controlli ed alle verifiche della genitorialità, mediante trasferimento all'estero che non è scelta illegittima), fossero idonei - quanto meno in via potenziale, a rendere deteriore il quadro di valutazione delle capacità genitoriali che aveva indotto a ritenere convenienti le più miti misure ex art. 333 c.c. e non appaiono motivati in rapporto al criterio di extrema ratio posto a base dell'art. 330 c.c..

Rispetto all'adozione del provvedimento decadenziale, non si evince una valutazione prognostica effettiva perché non risultano illustrati, né individuati puntuali elementi espressivi di un siffatto convincimento tali da integrare il grave pregiudizio per la minore, posto che ciò non si può desumere dalla assiomatica affermazione che i genitori, nel trasferirsi in Spagna, non avrebbero tenuto conto dell'interesse della minore (secondo quanto affermato dal Tribunale) o dalla considerazione svolta dalla Corte di appello secondo cui la decisione dei genitori "di sottrarsi ad ogni rapporto di collaborazione e di futura valutazione da parte dei Servizi specialistici incaricati ha costituito di per sé certo ulteriore segnale di allarme e di seria preoccupazione circa la loro capacità di esercitare responsabilmente la genitorialità" (fol.5); tanto più che nel corso delle pregresse attività istruttorie la minore era sempre apparsa in buone condizioni psico-fisiche, essendo emerso in prevalenza una crisi di coppia ed una difficoltà di relazione solo potenzialmente rischiosa per la minore.

Non risulta concretamente considerato ed illustrato l'interesse della minore e ponderata l'adeguatezza e la proporzionalità della misura ablativa della responsabilità, applicata a carico di entrambi i genitori, con integrale sradicamento dalla famiglia di origine (disponendo anche il rintraccio della minore in tutto il territorio nazionale ad opera delle forze dell'ordine).

Si evidenzia, inoltre, che la Corte di appello non ha preso in considerazione le ragioni di carattere lavorativo e di migliore qualità della vita illustrate dai ricorrenti per spiegare il

trasferimento in Spagna, né si è avvalsa dei poteri istruttori d'ufficio per acquisire o riscontrare quanto dedotto, nell'interesse della minore.

Ancora, nonostante lo stesso Tribunale avesse disposto l'invio del provvedimento al Consolato di Tenerife, affinché fosse verificata e monitorata dai competenti Servizi sociali l'attuale situazione socio familiare della minore, non risulta che tali incumbenti siano stati acquisiti e/o sollecitati, ovvero ulteriormente specificati, atteso che i genitori avevano riferito di una ritrovata armonia presso la nuova residenza, e nonostante ciò potesse fornire elementi attuali e certamente utili alla decisione.

Va infine, rammentato che i provvedimenti limitativi e/o ablativi della responsabilità dei genitori - adottati ai sensi degli artt. 330,332 e 333 e seg. c.c. - non costituiscono una sanzione ai comportamenti inadempienti dei genitori, ma come già ricordato sono fondati sull'accertamento analitico, da parte del giudice, degli effetti lesivi che hanno prodotto o possono ulteriormente produrre in danno dei figli, tali da giustificare una limitazione o ablazione della responsabilità genitoriale.

Nel caso in esame, il provvedimento risulta sproporzionato e, in fatto, assume mera natura sanzionatoria a causa della sottrazione (che si afferma essere ingiustificata) alle prescrizioni imposte dal Tribunale per i minorenni, consistenti in monitoraggi domiciliari e percorsi individuali di sostegno alla genitorialità.

5.1.- Con il terzo motivo i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione della Cost., art. 111, con riferimento in particolare alla violazione del principio del giusto processo.

Trattasi di rilievo assorbito dalle considerazioni che precedono.

6.1.- Con il quarto motivo i ricorrenti lamentano omessa motivazione della Corte di Appello in ordine alla precisa censura avanzata dai reclamanti ed avente ad oggetto l'illegittimità in diritto delle plurime ed invasive misure unilateralmente imposte dal Tribunale con il decreto n. 6734/2019 dell'1.10.2019, volte a statuire obblighi percorso di sostegno genitoriale, percorsi terapeutici individuali, domiciliari e monitoraggi, ovvero una miriade di prescrizioni, tali, nel loro insieme, da rendere impossibile una serena vita personale, lavorativa e familiare, stante il fatto che il breve momento di incomprensione di coppia si era risolto spontaneamente da molto tempo.

6.2.- Con il quinto motivo i ricorrenti eccepiscono l'apparenza della motivazione, per avere la Corte di Appello, da un lato, ricostruito i fatti in modo assolutamente parziario e, dall'altro lato, per avere tenuto conto di presupposti non attuali, stante la raggiunta serenità familiare.

6.3.- Con il sesto motivo i ricorrenti lamentano omessa valutazione del benessere del minore, del corretto adempimento dei doveri genitoriali e dell'intervenuta spontanea

riconciliazione della coppia, come comprovato da tutto il compendio probatorio e fattuale prodotti dai genitori.

6.4.- I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, risultano assorbiti sulla base delle argomentazioni contenute nella disamina del secondo motivo.

7. In conclusione, va accolto il secondo motivo, inammissibile il primo ed assorbiti gli altri; il decreto impugnato va cassato con rinvio alla Corte di appello di Roma in diversa composizione, per il riesame della causa alla luce dei principi espressi.

Oscuramento dati.

P.Q.M.

- Accoglie il secondo motivo, inammissibile il primo, assorbiti gli altri; cassa il decreto impugnato e rinvia la causa alla Corte di appello di Roma anche per le spese;

- Dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2003, art. 52 siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.

Così deciso in Roma, il 6 giugno 2023.

Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2023